


Regolamento

per la gestione
del patrimonio



FONDAZIONE CRC

Regolamento per la gestione del patrimonio

Approvato dal Consiglio Generale
nella seduta del 9 giugno 2014
e modificato dal Consiglio Generale
nelle sedute del 13 luglio, del 28 settembre 2015,
del 24 ottobre e del 19 dicembre 2016



FONDAZIONE CRC

TITOLO I
PREMESSE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI

Art. 3 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 4 - Operazioni in derivati

Art. 5 - Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

TITOLO III
ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ
NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 6 - Separazione dei ruoli e responsabilità

Art. 7 - Consiglio Generale

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Struttura operativa dedicata agli investimenti

TITOLO IV
INVESTIMENTI

Art. 10 - Composizione degli investimenti

Art. 11 - Criteri di selezione degli investimenti

Art. 12 - Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti

Art. 13 - Investimenti strategici

Art. 14 - Conflitto di interessi

TITOLO V
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO
E NORMA TRANSITORIA

Art. 15 - Pubblicità

Art. 16 - Norma transitoria

TITOLO I PREMESSE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di seguito "*Fondazione*", definisce gli obiettivi ed i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Protocollo di Intesa) in data 22 aprile 2015.
2. Il Regolamento tiene conto della natura della Fondazione, quale soggetto privo di finalità di lucro che effettua investimenti coerenti con la propria natura di investitore istituzionale avente un orizzonte temporale di lungo periodo.

Art. 2 (Definizioni)

1. Al fine del presente Regolamento si intendono:
 - a. per "Investimenti strategici", quelli definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata;
 - b. per "Banca conferitaria", quelle di cui all'art. 1 del D.Lgs 153/1999, vale a dire la Banca Regionale Europea S.p.A. e UBI Banca S.c.p.a.;
 - c. per "Investimenti correlati alla missione", quelli in società e/o attività che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali e sono funzionali allo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione o ad operazioni di sistema tra Fondazioni;
 - d. per "Investimenti immobilizzati", quelli che, normalmente, fin dal momento dell'acquisto sono destinati a rimanere tali per un periodo medio-lungo (uguale o superiore a 5 anni);
 - e. per "Investimenti non immobilizzati", quelli che hanno un orizzonte temporale di breve periodo (inferiore a 5 anni);
 - f. per "Attivo", il totale delle attività esposte nello Stato Patrimoniale del Bilancio di ciascun esercizio;
 - g. per "Linee generali della gestione del patrimonio e politica degli investimenti", gli indirizzi di carattere generale forniti dal Consiglio Generale nell'ambito dei documenti programmatici, a cui il Consiglio di Amministrazione si deve conformare nell'attività di gestione del patrimonio;
 - h. per "Strategie operative", quelle che il Consiglio di Amministrazione approva entro la fine di ogni anno e che prevedono le modalità e i limiti con cui gestire il patrimonio nell'anno successivo, nell'ambito sempre delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti adottate dal Consiglio Generale;
 - i. per "Gestori esterni", gli intermediari abilitati alla gestione del patrimonio cui è affidato un mandato di gestione discrezionale;
 - j. per "Controparti", gli intermediari con cui la Fondazione opera direttamente nella gestione del patrimonio, quali ad esempio Banche, Sim, Società di Gestione di Fondi/Sicav, Compagnie di Assicurazione, etc.;
 - k. per "Partecipazioni qualificate", quelle superiori al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria e/o al 5% del capitale sociale se detenute in società quotate e quelle superiori al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria e/o al 25% del capitale sociale se detenute in società non quotate;
 - l. per "Documenti programmatici", il Piano Programmatico Pluriennale e il Documento Programmatico Previsionale annuale, documenti con cui la Fondazione programma le proprie attività future;

- m. per "Struttura operativa", l'insieme delle persone in servizio presso la Fondazione;
- n. per "Struttura dedicata", le persone in servizio presso la Fondazione e inserite presso il Settore Attività Patrimoniali e Finanziarie e l'Area Amministrazione, incaricate - rispettivamente - della gestione del patrimonio e delle relative attività di verifica e controllo.

2. Ai fini del presente Regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e/o integrazioni.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 3

(Finalità del processo di gestione del patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, oltre che delle disposizioni stabilite dal Protocollo di Intesa, ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità; lo stesso è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità, ottimizzando i risultati e contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del relativo portafoglio.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. la salvaguardia del valore del patrimonio, valutando anche, qualora lo si ritenga opportuno, forme di copertura del rischio, in aderenza con la Carta delle Fondazioni e il Protocollo di Intesa;
 - b. il conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli

obiettivi stabiliti dalla Fondazione nei propri documenti programmatici.

3. La Fondazione ritiene che gli obiettivi di cui al precedente comma siano conseguibili con un'allocatione tendenziale in investimenti azionari diversificati fino ad un massimo del 45% del totale dell'Attivo (riferito all'ultimo bilancio approvato), escludendo quelli nella Banca conferitaria e quelli correlati alla missione (questi ultimi in ogni caso fino ad un massimo del 10% dell'Attivo).
4. Nella diversificazione del rischio dei propri investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7 del Protocollo di Intesa.
5. Ai fini del computo del limite di cui al comma precedente, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo dello stato patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Inoltre, nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività - rappresentata o meno da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto, intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte.
6. In caso di superamento della soglia massima di esposizione definita nel precedente comma 4 dovuta ad un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data di superamento, al fine di verificare se l'aumento di valore abbia carattere durevole; in quest'ultimo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

7. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, ai sensi di legge, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
8. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati a norma di legge, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio Generale.
9. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo Bilancio approvato.

Art. 4

(Operazioni in derivati)

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, quali ad esempio le operazioni put e call.
2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando:
 - a. vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
 - b. sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di "copertura";
 - c. le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea (UE) o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:
 - a. un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b. un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c. un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore al 130%.
4. Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Intesa.

Art. 5

(Fondo di stabilizzazione delle erogazioni)

1. La Fondazione si prefigge, tra i propri obiettivi, quello di alimentare e mantenere un Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, al fine di fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione.
2. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del Fondo vengono definite nei documenti programmatici, con l'intento di perseguire un più generale equilibrio erogativo di medio-lungo periodo, di garantire la copertura degli assunti impegni pluriennali e di sostenere specifici progetti di valenza ampia; le risorse del Fondo possono inoltre essere utilizzate in caso di indifferibili situazioni di necessità e/o urgenza.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 6 **(Separazione dei ruoli e responsabilità)**

1. Gli Organi e la Struttura operativa della Fondazione operano secondo le attribuzioni definite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio Sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate ed i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 7 **(Consiglio Generale)**

1. Sono di competenza del Consiglio Generale:
 - a. la definizione, nell'ambito dei documenti programmatici, delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, con riferimento agli obiettivi di rendimento legati ai livelli erogativi tempo per tempo individuati;
 - b. l'elaborazione di indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
 - c. l'individuazione degli obiettivi di consistenza e l'utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, anche per investimenti con attese redditività inferiori a quelle di mercato in realtà economiche del territorio di riferimento e in grado di contribuire allo sviluppo socio-economico del medesimo;
 - d. le operazioni attinenti la banca conferitaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e. la verifica almeno semestrale, sulla base delle rendicontazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, della coerenza dell'attività di gestione del patrimonio con le Linee generali dallo stesso definite.

2. Il Consiglio Generale, ove ritenuto opportuno, può istituire la Commissione Consultiva per la Gestione del Patrimonio, formata da componenti lo stesso Consiglio e a cui affidare esclusivamente poteri consultivi e di monitoraggio degli investimenti.

Art. 8 **(Consiglio di Amministrazione)**

1. Nell'ambito delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti definite dal Consiglio Generale, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a. la gestione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, attraverso l'assunzione delle relative delibere di investimento e disinvestimento;
 - b. l'amministrazione degli investimenti strategici e l'esercizio dei relativi diritti economici e amministrativi;
 - c. l'individuazione dei criteri di scelta delle controparti con cui operare;
 - d. l'individuazione, in aderenza con la Carta delle Fondazioni, dei criteri di selezione e dei soggetti abilitati a cui affidare - con mandati discrezionali - la gestione, in tutto o in parte, del patrimonio, ove ritenuto opportuno;
 - e. l'individuazione dei consulenti di cui avvalersi;
 - f. l'adozione, con cadenza annuale, di strategie operative;
 - g. l'individuazione degli obiettivi delle voci di ricavo nell'ambito del budget annuale;
 - h. la verifica, almeno trimestrale, dell'andamento degli investimenti;
 - i. la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e delle relative responsabilità della struttura dedicata;
 - j. l'informativa al Consiglio Generale in merito ad operazioni riguardanti la banca conferitaria, al fine delle decisioni spettanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del presente Regolamento;
 - k. la relazione, almeno semestrale, al Consiglio Generale sull'andamento degli investimenti,

al fine della verifica della coerenza dell'attività di gestione del patrimonio con le Linee generali definite da parte dello stesso Consiglio Generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del presente Regolamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno, può istituire il Comitato investimenti, definendone la composizione, le competenze, le responsabilità e le deleghe.

Art. 9

(Struttura operativa dedicata agli investimenti)

1. Le competenze attribuite alla struttura operativa dedicata agli investimenti sono suddivise tra il Settore Attività Patrimoniali e Finanziarie e l'Area Amministrazione, le quali operano in regime di separatezza di ruoli e responsabilità.
2. Sono di competenza del Settore Attività Patrimoniali e Finanziarie:
 - a. l'esecuzione delle decisioni di investimento o disinvestimento e l'attuazione delle Strategie operative deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. il monitoraggio della diversificazione degli investimenti, affinché sia in linea con le indicazioni dettate dagli Organi;
 - c. la verifica dell'andamento degli investimenti rispetto ai prefissati obiettivi;
 - d. la gestione ed il monitoraggio del portafoglio delle partecipazioni detenute dalla Fondazione, incluse quelle strategiche;
 - e. il controllo dell'attività svolta dai gestori esterni con mandato discrezionale eventualmente individuati, della rendicontazione dagli stessi fornita e della conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - f. la gestione delle attività di tesoreria, verificando puntualmente le esigenze finanziarie della Fondazione, con particolare riferimento all'attività erogativa;
 - g. la predisposizione di apposite analisi e la comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione:
 1. dell'andamento della gestione del patrimonio della Fondazione, sia in termini patrimoniali che reddituali;
 2. del confronto dei risultati infrannuali con l'avanzamento del budget per quanto concerne i ricavi;
 3. della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni individuate nelle Strategie Operative tempo per tempo vigenti;
 4. dell'andamento dei mercati finanziari, con particolare attenzione alle nuove opportunità e relativi rischi eventualmente rilevati.
 - h. la predisposizione di apposite analisi e la comunicazione periodica al Consiglio Generale:
 1. dell'andamento della gestione del patrimonio della Fondazione, sia in termini patrimoniali che reddituali;
 2. del confronto dei risultati infrannuali con l'avanzamento del budget per quanto concerne i ricavi;
 3. dell'andamento dei mercati finanziari;
 - i. il supporto, alla Commissione Consultiva per la Gestione del Patrimonio ed al Comitato investimenti, ove istituiti, nell'espletamento delle rispettive attività;
 - j. il supporto, ai soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli, nell'espletamento delle relative attività.
3. Sono di competenza dell'Area Amministrazione:
 - a. la verifica dell'operatività relativa alla gestione degli strumenti finanziari;
 - b. il controllo delle operazioni contabili generate dalla gestione degli investimenti.

TITOLO IV INVESTIMENTI

Art. 10 (Composizione degli investimenti)

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti a breve e a medio-lungo termine, quotati e non quotati. I primi sono investimenti non immobilizzati che hanno l'obiettivo di cogliere le opportunità che i mercati finanziari possono offrire nel breve periodo, mentre i secondi - tra cui rientrano gli investimenti strategici - sono immobilizzati con caratteristiche tali da sostenere uno scenario di investimento pluriennale.
2. Gli investimenti, oltre che per durata, sono diversificati per tipologia di strumento finanziario, per settore, per area geografica e per divisa.

Art. 11 (Criteri di selezione degli investimenti)

1. In attuazione delle Linee generali definite dal Consiglio Generale e delle Strategie operative adottate dal Consiglio di Amministrazione, si tiene debitamente conto, nella selezione degli investimenti, dei seguenti elementi:
 - a. classi di attivo;
 - b. redditività;
 - c. durata;
 - d. liquidabilità.
2. Relativamente agli investimenti diretti nelle società non quotate, il Consiglio di Amministrazione tiene debitamente conto, nell'assunzione delle relative decisioni, dei Piani industriali e del Budget per le società di nuova costituzione, e dei risultati dei Bilanci degli ultimi esercizi, dei Piani industriali e del Budget per quelle già costituite, nonché, per tutte, della capacità della società di generare un'adeguata redditività compatibilmente con il settore in cui opera, dell'attesa distribuzione di utili agli azionisti e/o interessi agli obbligazionisti e del grado di indebitamento, che dovrà essere adeguatamente correlato al capitale proprio.

Art. 12 (Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti)

1. Nel perseguire l'obiettivo di ottenere un'adeguata redditività il Consiglio di Amministrazione deve operare per il contenimento dei rischi d'investimento attraverso la più opportuna diversificazione e definire, nell'ambito delle Strategie operative, limiti e/o plafond che attengano:
 - a. il grado di concentrazione massima:
 - per classe di investimento;
 - per ogni singolo investimento;
 - b. il tetto massimo d'investimento (suddiviso per azioni, obbligazioni o altro) in società non quotate diverse dalla banca conferitaria;
 - c. i mercati finanziari intesi come settori e/o aree geografiche;
 - d. la liquidabilità degli strumenti finanziari;
 - e. le divise sulle quali operare gli investimenti;
 - f. i rating minimi e la durata massima per la negoziazione di obbligazioni;
 - g. le controparti.

Art. 13 (Investimenti strategici)

1. Gli investimenti strategici sono definiti tali dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
2. Il portafoglio strategico è oggetto di costante monitoraggio e di sistematica attenzione, al fine di verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.
3. Gli investimenti strategici devono essere ispirati a criteri di prudenza e la loro realizzabilità e mantenimento sono correlati alla:
 - a. capacità di generare, nel tempo, rendimenti economici positivi;
 - b. presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - c. futura liquidabilità.

Art. 14

(Conflitto di interessi)

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli Organi e/o la Struttura con delega operativa, nonché il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso degli stessi, da un lato ed i soggetti esterni, quali intermediari finanziari, gestori proponenti l'investimento e/o consulenti, dall'altro; a tal fine hanno rilevanza eventuali partecipazioni qualificate detenute nelle società interessate dal proposto investimento o incarichi ricoperti nei relativi Organi societari. Le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative deliberazioni, a meno di incarichi ricoperti su designazione e per conto della stessa Fondazione; eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti la Struttura con delega operativa devono essere riferite al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 15

(Pubblicità)

1. Il presente Regolamento e il Bilancio sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Art. 16

(Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.

www.fondazionecrc.it



Fondazione CRC
Via Roma 17 • 12100 Cuneo • Italia
tel.: +39 0171.452711 • fax : +39 0171.452799
info@fondazionecrc.it